

# LA LETTURA SEMPLIFICATA DELLE SCRITTURE CONTABILI SOTTO IL PROFILO TRIBUTARIO

**ENRICO FAZZINI**  
*Università degli Studi di Firenze*

## **1 PREMESSA**

La contabilità altro non è che una “grammatica” un po’ particolare la quale serve a dare una rappresentazione sintetica dei fatti gestionali che si susseguono nel tempo. Eventi quali l’acquisto di un macchinario, il pagamento di un fornitore, la cessione di un bene, l’assunzione di un dipendente sono “tradotti” in un lessico partiduplistico (cioè fondato sulla partita doppia) che consente di tenere memoria degli accadimenti secondo una logica ormai consolidata da secoli.

Per chi non ha confidenza con la ragioneria, il linguaggio contabile può apparire come qualcosa di alchemico ed estremamente complesso. In realtà si tratta di uno strumento semplice e flessibile.

Periodicamente occorre dare ordine alle registrazioni contabili e, prima per prassi e poi per legge, è stato convenuto di redigere una sintesi annuale che è rappresentata dal bilancio di esercizio. Esso accoglie la rappresentazione contabile di tutti i fatti gestionali e fornisce un riepilogo di quanto avvenuto nei precedenti dodici mesi, oltre a costituire la base per il calcolo delle imposte.

Il bilancio fornisce così un quadro della situazione articolato in tre documenti, ciascuno dei quali consente di rispondere a una domanda ben precisa:

- (1) cosa c’è nell’impresa e come viene finanziato (stato patrimoniale)
- (2) quale risultati consegue l’impresa (conto economico)
- (3) quali sono i riflessi sulle dinamiche della liquidità (rendiconto finanziario)

I criteri che presiedono alla formazione del bilancio sono contenuti nel codice civile (artt. 2423 cc e ss.), integrati dagli standard contabili nazionali OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e internazionali IFRS (International Financial Accounting Standard): questi ultimi si applicano obbligatoriamente alle quotate e alle società bancarie/assicuratrici.

Partendo dagli schemi obbligatori previsti dal legislatore è possibile, come si vedrà nel prosieguo, rielaborare ulteriormente il contenuto del bilancio al fine di renderlo compatibile con strumenti di analisi volti a indagare in modo ancora più approfondito le dinamiche gestionali che ne stanno alla base.

## **2 SCRITTURE CONTABILI NELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA**

Per lo studioso e l’operatore del diritto tributario i principi contabili costituiscono un aspetto di significativo rilievo e sono prodromici per l’analisi di svariati profili teorici e pratici.

Le scritture contabili assumono particolare rilevanza per quanto concerne la disciplina tributaria ed in particolare il settore delle imposte sui redditi. Infatti nell’ambito della legge delega per la riforma tributaria - legge n.825/1971- le rappresentazioni contabili sono state oggetto di esplicito riferimento per la determinazione e l’accertamento dei redditi derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e di arti e professioni. L’art. 2 della legge richiamata sancisce il principio in base al quale la determinazione del reddito imponibile derivante dall’esercizio di imprese commerciali sarebbe dovuta scaturire dal processo di adeguamento di tale reddito a quello derivante dal conto economico apportando allo stesso le variazioni in aumento e in diminuzione per effetto di specifiche norme tributarie, così detto principio di derivazione parziale.

Le regole contabili utilizzate al fine della determinazione del reddito d’esercizio diventano regole rilevanti anche nella determinazione del reddito imponibile nella misura in cui siano compatibili con la logica impositiva propria del reddito d’impresa, compatibilità da valutare anche alla luce dei principi costituzionali che presiedono alla produzione delle norme tributarie, quali il

principio della riserva di legge, della capacità contributiva e dell'uguaglianza <sup>1</sup>.

Il legislatore tributario ha disciplinato adeguatamente l'obbligo di tenuta delle scritture contabili e il loro ruolo per la determinazione del reddito d'impresa il cui sistema impositivo si incentra proprio sulla tenuta della contabilità, prevedendo la determinazione analitica dell'imponibile in base alle risultanze del bilancio, salvo il ricorso alla determinazione induttiva laddove quella analitica non sia possibile.

La determinazione del reddito d'impresa in base alla contabilità ha condizionato l'esercizio del potere di controllo dell'Amministrazione Finanziaria che non può prescindere dalle scritture contabili che rappresentano sia lo strumento che l'oggetto principale del controllo stesso, dovendo esprimersi in sede di accertamento sulla idoneità o meno delle stesse a riflettere correttamente i fatti aziendali e a rappresentare fedelmente il reddito conseguito.

Il D.P.R. n. 600/1973 in materia di accertamento elenca, come noto, le scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali condensando nell'art. 39 la disciplina sull'accertamento dei redditi determinati in base alle medesime.

Si parla quindi di accertamento analitico-contabile quando l'Amministrazione Finanziaria procede alla rettifica delle singole voci di costo e di ricavo che rappresentino fedelmente la reale situazione reddituale dell'impresa; quando, invece, si valuta che le scritture contabili non siano attendibili, cioè quando esse non siano ritenute idonee a rappresentare il reale reddito conseguito, tale tipo di accertamento non può vincolare l'Amministrazione che potrà prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili; verrà invece utilizzato il cosiddetto accertamento induttivo-extracontabile nei casi in cui si desuma l'esistenza di costi fittizi o di ricavi non dichiarati in base ad altri elementi.

L'inattendibilità delle scritture contabili diventa pertanto l'elemento di discriminazione tra accertamento contabile ed extracontabile nonostante che l'art.39, secondo comma, facendo unicamente riferimento all'espressione "mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica", lasci molto spazio all'autorità preposta ai controlli circa la valutazione della effettiva sussistenza o meno di tale inattendibilità.

Dal principio di derivazione parziale del reddito d'impresa, dal risultato del conto economico e dagli obblighi che da esso derivano discende la possibilità per i soggetti passivi di ridurre, come ovvio, l'imposizione fiscale realizzando interventi sulla contabilità tipicamente volti ad occultare proventi reali o a contabilizzare costi inesistenti con conseguente necessità di maggior impegno dell'Amministrazione Finanziaria per il controllo dei soggetti che pongono la contabilità a fondamento della dichiarazione dei propri redditi.

Tale circostanza si verifica principalmente per le piccole imprese e, in particolare, quando vi sia un rapporto diretto con il consumatore finale; queste infatti hanno una maggiore possibilità di non registrare i corrispettivi incassati spesso correlati anche all'omessa registrazione di un costo. Tale forma di evasione si concentra quindi sul singolo fatto più che sul diritto e non lascia solitamente traccia sulla contabilità che risulta, ai fini dell'accertamento fiscale, formalmente corretta rendendo spesso inutile la ricerca di infedeltà insite nella stessa <sup>2</sup>.

Per le imprese di maggiori dimensioni, invece, la contabilità riveste un ruolo fondamentale per la stessa gestione aziendale tanto che, proprio all'interno delle scritture, prendono corpo fattispecie evasive tipiche e l'Amministrazione Finanziaria si basa sulle scritture stesse per stabilire il tipo di accertamento da intraprendere. Per le grandi imprese risulta sempre più difficile omettere l'annotazione dei proventi per la più complessa struttura aziendale (addetti alle vendite, magazzinieri, contabili ect.) che costituisce un ostacolo interno alla manipolazione dei dati contabili<sup>3</sup>.

Per le imprese di maggiori dimensioni vengono adottate, a prescindere da forme di elusione o evasione basate su interpretazioni giuridiche non corrette, tecniche più elaborate che incidono direttamente sulla contabilità. Il riferimento quindi non è a ipotesi classiche di occultamento di proventi ma piuttosto ad un utilizzo di documenti materialmente e/o ideologicamente falsi inserendo

---

<sup>1</sup> FAZZINI E., *L'accertamento tributario- profili teorici*, Firenze 1990; MENTI F., *Le scritture contabili nel sistema dell'imposizione sui redditi*, Padova, 1997, p. 1 ss.

<sup>2</sup> FAZZINI E., *Piccole e medie imprese e metodologia di accertamento*, Atti del Convegno – Università Luiss-Guido Carli, Roma 2006, p. 68 e ss.; BEGHIN M., *La contabilità inattendibile e l'accertamento "induttivo-extracontabile" nella morsa degli studi di settore*, Riv. Giur. Trib, 2009, p. 966.

<sup>3</sup> LUPI R., *Evasione fiscale, paradiso e inferno*, Milano, 2008, p. 79. Cfr. anche BEGHIN M., *I soggetti sottoposti all'applicazione degli studi di settore*, in Falsitta G., *Manuale di diritto tributario, parte speciale*, Padova, 2010, p. 715.

nella contabilità elementi passivi fittizi (fattispecie della frode fiscale ove tali elementi siano relativi ad operazioni inesistenti) oppure elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo (fattispecie della dichiarazione infedele).

In tali casi si ha una sostanziale infedeltà delle scritture (seppure formalmente regolari allorché si registrino comunque fatture relative a costi per operazioni inesistenti) realizzata a fini evasivi sia che si tratti di fatture interamente false sia si tratti di fatture relative a transazioni reali ma viziate da falsi materiali quali l'ammontare maggiorato dell'imponibile per costi deducibili<sup>4</sup>.

Diverso il caso della fattura irregolare in cui risulti errata, per esempio, solo la forma del documento o l'aliquota IVA che, come tale, può essere regolarizzata attraverso procedure amministrative o rettifiche contabili.

### **3 ACCERTAMENTO INDUTTIVO E CONTABILITA' INATTENDIBILE**

Gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 41, primo comma, D.P.R. n.600/1973 procedono d'ufficio all'accertamento nei casi di "omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle". Tale tipologia di accertamento è volta a determinare il reddito complessivo del contribuente e viene eseguita sulla base delle notizie e dei dati di cui l'Amministrazione Finanziaria sia in possesso. In tal caso sono utilizzabili presunzioni anche se non gravi, precise e concordanti ed è possibile prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze della dichiarazione, se presentata ma da considerarsi nulla, e dalle scritture contabili, anche se regolarmente tenute. È possibile cioè fare riferimento a circostanze isolate da cui si possa ricavare, anche se in contrasto con eventuali scritture contabili regolarmente tenute, il ragionevole convincimento del possesso di maggiori redditi. La prova è simile a quella propria dell'accertamento induttivo ma la ricostruzione del reddito può essere induttiva solo se non si siano rinvenuti elementi idonei per una determinazione analitica<sup>5</sup>.

L'accertamento analitico riguarda sia l'accertamento per le persone fisiche disciplinato dall'art. 38 del DPR 600/1973, basato sulla determinazione del reddito complessivo con riferimento alle singole categorie reddituali, sia l'accertamento regolato dall'art. 39, primo comma dello stesso decreto per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, effettuato determinando o rettificando singole componenti di reddito positive o negative. Tale accertamento, al contrario di quello analitico ex art. 38, viene utilizzato sia per le imposte dirette che per l'IVA, sulla base dei dati risultanti dalle scritture contabili ed in tal senso esso viene definito anche come "contabile" in quanto interviene sulle singole componenti del reddito che si fondano sulla contabilità stessa<sup>6</sup>.

L'art. 39 prevede due distinte metodologie di accertamento dei redditi dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, la cui adozione dipende essenzialmente dal grado di attendibilità della contabilità e si differenzia in base al maggiore o minor ricorso ad elementi di carattere presuntivo. Il testo dell'art. 39 in effetti non contiene alcuna denominazione specifica, non definendo mai l'accertamento come "analitico" o "induttivo" oppure come "contabile" o "extracontabile" (art. 39, secondo comma). Di regola, quindi, in presenza di scritture contabili regolari e attendibili, l'Amministrazione Finanziaria pone in essere un accertamento di tipo analitico-contabile basato su una contestazione delle singole poste contabili al fine di rettificare il reddito, senza mettere in discussione la capacità rappresentativa delle scritture contabili che rimangono come punto di riferimento per la rideterminazione del reddito in dipendenza della loro ritenuta attendibilità.

Tale tipologia di accertamento, che dovrebbe essere quella ordinaria, trova fondamento nei presupposti tipici previsti dall'art. 39, primo comma: la presenza di divergenze ingiustificate riscontrate tra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi e quelli indicati in bilancio, nel conto economico e nell'eventuale prospetto informativo (lett."a"); l'inesatta applicazione delle disposizioni sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo (lett."b"); l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati in dichiarazione e relativi allegati, risultante in modo certo e diretto da verbali di ispezioni o da indagini svolte nei confronti di altri soggetti ovvero da altri atti e documenti in possesso dell'Ufficio (lett."c"). In tale contesto l'Ufficio può avvalersi, relativamente al controllo dell'esistenza di attività non dichiarate o dell'inesistenza di passività dichiarate, anche di presunzioni purché gravi, precise e concordanti ex art. 39, primo comma, lett.d) - cosiddetto accertamento analitico-induttivo per differenziarlo sia da quello analitico-contabile che da quello induttivo-extracontabile o puro .

---

<sup>4</sup> BEGHIN M., *Diritto tributario, principi, istituti e strumenti per la tassazione della ricchezza*, Torino, 2011, p. 116 e ss.

<sup>5</sup> FALSITTA G., *Corso istituzionale di diritto tributario*, Padova, 2009, p. 221.

<sup>6</sup> FALSITTA G., *Corso istituzionale di diritto tributario*, cit., p. 242 e ss.

Come già sommariamente accennato, l'art. 39, primo comma, D.P.R. 600/1973, indica alla lettera d) la possibilità di disattendere parte della contabilità accertando, in via presuntiva, alcune poste della stessa con metodo analitico-induttivo cioè con ricostruzione induttiva di singoli elementi attivi e passivi potendo invece procedere con il metodo dell'accertamento induttivo puro solo in presenza delle condizioni esposte nel secondo comma della norma in esame.

La formale regolarità delle scritture contabili può essere superata attraverso presunzioni legittimate dal legislatore con il vincolo della loro "qualificazione"; deve cioè trattarsi di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. laddove l'utilizzo delle stesse consenta di dedurre l'esistenza di un fatto principale ignorato mediante la valutazione di più elementi derivanti dalla conoscenza di fatti secondari.

La valorizzazione di tale metodo analitico-induttivo, in quanto accertamento misto, è stata indotta dalla difficoltà nel compiere accertamenti di tipo contabile nei confronti dei piccoli imprenditori che di regola non evadono attraverso le scritture contabili, difficoltà che hanno prodotto l'introduzione degli studi di settore che, ai sensi dell'art.62-sexies DL n.331/1993, consentono di fondare gli accertamenti ex art.39, primo comma, lett.d) DPR n.600/1973 anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio dell'attività svolta ovvero dagli studi elaborati ai sensi dell'art. 62-bis del medesimo decreto legge.

Il secondo comma dell'art. 39 DPR n.600/1073 prevede un accertamento del reddito di tipo induttivo-extracontabile che prescinde in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili e che pone alla base della determinazione del reddito del contribuente dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio, nonché presunzioni non necessariamente gravi, precise e concordanti. Al verificarsi di determinate ipotesi, sostanzialmente connesse alla materiale inesistenza o indisponibilità delle scritture contabili o alla sussistenza di una contabilità nel suo complesso inattendibile, l'Amministrazione Finanziaria può determinare il reddito d'impresa senza le regole proprie dell'accertamento analitico privilegiando altri elementi di natura extracontabile. Nel caso quindi in cui la contabilità sia giudicata inattendibile, oppure quando essa sia inesistente, l'Amministrazione Finanziaria procede sulla base di elementi, dati e notizie per altro verso conosciuti avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (cosiddette semplicissime), ricostruendo il reddito per masse sulla base di stime. Le suddette presunzioni debbono essere almeno assistite dal requisito della ragionevolezza, nel senso che il fatto presunto deve potersi identificare come conseguenza logica e univoca di una determinata premessa poiché il controllo extracontabile prende tipicamente in considerazione variabili esterne alla contabilità ma pur sempre strettamente connesse all'attività esercitata, quali, ad esempio, le dimensioni dei locali, i beni impiegati ed acquisiti, le retribuzioni, etc.<sup>7</sup>.

Prima di procedere all'accertamento con metodo induttivo l'Amministrazione Finanziaria è tenuta a dimostrare che le scritture contabili sono inattendibili poiché, viceversa, le scritture regolarmente tenute e, pertanto, attendibili, costituiscono una presunzione a favore del contribuente di coincidenza tra reddito contabile e reddito effettivo. Tale obbligo si riflette sulla motivazione dell'avviso di accertamento poiché l'Ufficio deve indicare le ragioni per le quali giudica inattendibile la contabilità; la motivazione sull'inattendibilità quindi è la condizione della legittimità della ricostruzione induttiva-extracontabile del reddito.

L'Amministrazione Finanziaria ha dunque l'onere di dimostrare l'esistenza di uno dei presupposti elencati all'art. 39, secondo comma, per poter prescindere dalla contabilità utilizzando anche presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per "gravi" si intendono gli elementi presuntivi oggettivamente e intrinsecamente consistenti e, come tali, resistenti alle possibili obiezioni e per precisi gli elementi dotati di specificità e concretezza.

Ha ancora precisato come il requisito della gravità risulta concretizzato nella probabilità che il fatto presunto sia vero, quello della precisione nella certezza del fatto noto e quello della concordanza nella coerenza tra gli elementi posti alla base della rettifica<sup>8</sup>.

La giurisprudenza di legittimità sembra inoltre aver sancito una forma di discrezionalità dell'Amministrazione Finanziaria nella scelta tra metodo contabile ed extracontabile<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> FALSITTA G., *Corso istituzionale di diritto tributario*, cit., p. 248.

<sup>8</sup> IORIO A., *Le presunzioni nell'accertamento tributario: studi di settore e antieconomicità delle scelte imprenditoriali*, Perugia, 2013, p. 5 e ss.

<sup>9</sup> Nella recente sentenza n.1122/2013, sulla scia di altre sentenze del genere (Cass. n. 686/2002, 8835/2001 e 6945/2001) la Suprema Corte ha affermato che, pur in presenza dei presupposti che consentono il ricorso all'accertamento induttivo, all'Ufficio non è preclusa la possibilità di procedere comunque ad accertamento analitico rinunciando ad una propria facoltà, mentre, al contrario, la discrezionalità non agisce nel senso inverso; ricorrendo cioè

Le irregolarità delle scritture, tali da renderle inattendibili e che consentono l'accertamento induttivo prescindendo dai dati delle scritture stesse, non impediscono di condurre un accertamento analitico o entrambe le opzioni contemporaneamente.

La Cassazione inoltre, nella sentenza 8835/2001 citata in nota 9, ha chiarito la linea di confine tra accertamento analitico-induttivo e induttivo puro, precisando che per il primo la pretesa deriva dalla presenza di presunzioni qualificate, mentre per il secondo discende dalle specifiche e tassative condizioni descritte nella norma, dovendo l'Ufficio, in sede contenziosa, sostenere la prova della complessiva inattendibilità della contabilità.

A questo proposito si rileva come è stato ampiamente discusso quale accertamento sia correttamente esperibile in caso di ritrovamento presso il contribuente di una documentazione extracontabile in grado di porre in dubbio le risultanze della contabilità ufficiale. Parte della giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la presenza della stessa faccia automaticamente scattare l'accertamento induttivo puro stante l'inattendibilità della contabilità ufficiale; altra parte ha sostenuto invece che tale documentazione si configuri solo come presunzione qualificata, da utilizzarsi, quindi, nell'ambito di un accertamento analitico induttivo. Si collocano nel primo filone di giudizio Cass. n. 17365/2009, n. 6949/2006, n. 10564/2011 mentre appartengono alla seconda linea di pensiero Cass. n. 25610/2006 e Cass. n. 3222/2009<sup>10</sup>.

Tuttavia, pur aderendo alla linea di pensiero circa l'automatica inattendibilità delle scritture contabili in presenza di documentazione extracontabile in contrasto con le stesse, resta fermo che l'Amministrazione Finanziaria potrebbe scegliere di non effettuare un accertamento induttivo del reddito ma solo quello analitico-induttivo procedendo cioè non ad una rettifica presuntiva del reddito complessivo ma solo di singole componenti positive o negative.

#### **4 CONTABILITA' INATTENDIBILE – ASPETTI FORMALI E SOSTANZIALI**

L'art. 39 secondo comma lett. d) DPR 600/1973 traccia una definizione generale di contabilità inattendibile affermando che la stessa si rileva “quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma, ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica”. L'articolo poi equipara la fattispecie di scritture contabili inattendibili al caso in cui il reddito d'impresa non venga indicato in dichiarazione o il contribuente non abbia tenuto le scritture contabili o ancora le stesse non siano disponibili per causa di forza maggiore; infatti anche lo smarrimento incolpevole dei libri obbligatori genera il medesimo effetto in quanto comunque il contribuente non è in grado di consentire l'ispezione delle scritture contabili da parte dell'Amministrazione Finanziaria<sup>11</sup>.

Secondo il DPR n.600/1973, quindi, l'Amministrazione Finanziaria può disattendere le scritture contabili e procedere induttivamente ad una determinazione del reddito d'impresa, basata su notizie e dati raccolti aliunde con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili, laddove le stesse siano formalmente irregolari o riportino annotazioni incomplete o non corrette tali da superare una determinata soglia di rilevanza oltre la quale i verificatori sono indotti a giudicare la contabilità complessivamente inattendibile. Il riferimento ad irregolarità formali o annotazioni incomplete rappresenta solo una mera enunciazione di criteri generali e comporta di conseguenza una casistica di applicazione della norma quanto mai variegata come

---

i presupposti per l'accertamento analitico, l'A.F. non può esperire quello induttivo. Anche nella sentenza n.1555/2012 la Cass. afferma la non obbligatorietà dell'accertamento induttivo anche in presenza di contabilità del tutto inattendibile costituendo tale metodo una mera facoltà dell'Ufficio (cfr. Cass. n. 12904/2008) potendo far uso nel corso del medesimo accertamento di entrambi i metodi di accertamento.

<sup>10</sup> Nella sentenza 25610/2006 la Cass. ha affermato che “gli appunti del contribuente, rinvenuti in sede di verifica, costituiscono documenti riepilogativi e costitutivi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del contribuente e, pertanto, è legittimo il loro utilizzo da parte del Fisco come strumenti indiziari forniti di gravità, precisione e concordanza”. Invece nella sentenza 17365/2009 la Cass. ha affermato che “il ritrovamento da parte della Guardia di Finanza, sia presso la sede dell'impresa che in locali diversi da quelli societari, di una contabilità parallela a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale legittima di per sé, a prescindere cioè dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso al c.d. accertamento induttivo di cui al D.P.R. n.600/1973,art.39, comma secondo”.

<sup>11</sup> Per il caso dello smarrimento del libro degli inventari si veda Cass, sez.trib. n. 9201/2011.

anche, dalla parte del contribuente, una altrettanto ampia possibilità di difesa in sede contenziosa <sup>12</sup>.

La possibilità concessa all'Amministrazione Finanziaria di disattendere in tutto o in parte la contabilità e di procedere ad un accertamento di tipo induttivo è subordinata ad una serie di condizioni idonee a superare la formale regolarità delle scritture contabili. Data la genericità della formulazione della norma, tale superamento può derivare anche da valutazioni di carattere presuntivo che ha costretto la giurisprudenza a compiere un notevole sforzo interpretativo nell'ambito di una casistica del tutto eterogenea <sup>13</sup>

La comprensione del reale significato da attribuire al concetto d'inattendibilità delle scritture consente di limitare la possibilità del ricorso ad accertamenti induttivi privi del presupposto di legge e quindi a presunzioni "semplicissime" che renderebbero illegittimo l'accertamento del reddito d'impresa fondato sull'inutilizzabilità delle scritture contabili ai fini del controllo della dichiarazione.

L'art. 39 pone la fattispecie di inattendibilità, come già osservato, sullo stesso piano delle ipotesi di inesistenza, ovvero di rifiuto di esibizione in sede di ispezione con la conseguente sovrapposibilità, in concreto, dei termini di "inattendibilità" e di "inutilizzabilità" delle scritture <sup>14</sup>.

L'esistenza di scritture inattendibili presuppone una non adeguata rappresentazione delle operazioni poste in essere, in tutto o in parte, da un punto di vista qualitativo o quantitativo, con la impossibilità della determinazione del reddito effettivo dell'impresa. D'altra parte vi è differenza tra contabilità inattendibile nel suo complesso e singola scrittura contabile inattendibile, poiché solo nel primo caso sarà possibile procedere ad accertamento induttivo, salvo che la singola scrittura inattendibile non sia di gravità tale da non garantire una corretta rappresentazione della situazione economica sottostante.

Nel diverso caso in cui la singola scrittura inattendibile non infici la contabilità nel suo complesso, invece, potrà procedersi con accertamento analitico, pur non tenendo conto dei singoli dati inattendibili. Ne consegue che il giudizio di inattendibilità non potrà che fondarsi sul riscontro di violazioni gravi, numerose e ripetute da valutarsi in concreto tenendo conto della caratteristiche specifiche delle irregolarità riscontrate quali i relativi importi e il rapporto tra eventuale ammontare e fatturato complessivo.

Essenziale è la distinzione tra irregolarità formali e sostanziali, qualora queste ultime siano tali da falsare del tutto la rappresentazione della realtà economica dell'azienda oggetto di verifica.

Esempio di irregolarità solo formale può essere l'inversione dell'ordine di registrazione di due operazioni mentre, ovviamente, la registrazione di una sola parte del volume di affari darà luogo a una vera e propria irregolarità sostanziale tale da rendere inattendibile la contabilità. D'altra parte le tipiche irregolarità previste ex lege quali le abrasioni, gli spazi in bianco e le cancellature non sembrano essere ipotesi ricorrenti in relazione alle moderne tecniche di tenuta delle scritture contabili come pure può darsi, invece, che le registrazioni effettuate correttamente siano poi oggetto di alterazioni.

La nozione di contabilità inattendibile, oltre che nelle disposizioni in materia di accertamento analitico e induttivo, si trovano anche enunciate nell'ambito di uno specifico intervento legislativo relativo alla disciplina dell'accertamento in base agli studi di settore. Si tratta del DPR n. 570/1996 che però non appare oggi applicabile in relazione alle numerose modifiche intervenute nella materia.

Tuttavia tale intervento normativo resta l'unica disposizione mirata a vagliare le specifiche irregolarità al verificarsi delle quali sorge l'ipotesi di inattendibilità delle scritture contabili interessate. In particolare l'art.1 distingue le ipotesi di gravi irregolarità delle scritture e le ipotesi delle gravi contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati dall'Amministrazione Finanziaria. Le irregolarità gravi previste dalla citata norma avevano riguardo alla mancata specificazione delle disponibilità liquide, all'omessa indicazione analitica dei debiti e crediti, alla mancata rilevazione dei versamenti e prelievi del titolare o dei soci ed alla mancata indicazione dei criteri di valutazione delle rimanenze.

Circa la carenza della specificazione delle disponibilità liquide è stato osservato <sup>15</sup> come tale irregolarità difficilmente attenga a imprese in contabilità ordinaria come del pari quella relativa alla mancata rilevazione dei versamenti del titolare o dei soci poteva

---

<sup>12</sup> GIULIANI F.M., *Accertamento induttivo e mala gestio come indice presuntivo d'inattendibile contabilità* in Dir. Prat. Trib., 2002, p. 954.

<sup>13</sup> RUSSO A., *Inattendibilità delle scritture contabili e opzioni normative di accertamento tra metodo analitico e induttivo* in Fisco, 2013, p.1229.

<sup>14</sup> BEGHIN M., *L'asserita "forza espansiva" dell'irregolarità dello stato patrimoniale quale presupposto per l'accertamento induttivo del reddito d'impresa* in Riv. Dir. Trib., 2011, p. 647 e ss.

<sup>15</sup> FIACCADORI S., *L'inattendibilità della contabilità ordinaria ai fini dell'accertamento da parametri* in Boll. Trib., 1996, p.1664.

riferirsi unicamente alle imprese individuali ed alle società di persone, alle quali invece era dubbio potesse applicarsi la previsione della mancata indicazione dei criteri di valutazione delle rimanenze in assenza, per esse, di previsione di legge analoga a quella dell'art. 2427 c.c. per le società di capitali.

Il secondo comma dell'art.1 del citato Regolamento prevede poi ulteriori ipotesi che rendono inattendibile la contabilità in caso di gravi contraddizioni tra le scritture contabili e quanto rilevato dalle eventuali risultanze documentali e cioè: a) scostamento tra i valori contabili e quelli rilevati in sede di controllo superiore al 10% e a 2.582 euro ed in ogni caso oltre 25.822 euro; b) omessa indicazione di uno o più beni strumentali di valore superiore a determinate soglie; c) mancata contabilizzazione dei costi relativi al lavoro di terzi prestato a favore dell'impresa.

In tutti questi casi il contribuente poteva trasmettere una relazione tecnica redatta da soggetto abilitato ad apporre il visto di conformità per dimostrare l'eventuale riconducibilità delle irregolarità ad errori formali e quindi tali da non inficiare l'attendibilità complessiva delle scritture. Come detto il DPR n.570/1996 operava solo in riferimento all'accertamento per parametri e studi di settore; tuttavia non pare che lo stesso sia del tutto inapplicabile per gli accertamenti ordinari, ovviamente nella misura in cui attraverso il suo utilizzo possa determinarsi una palese inattendibilità della contabilità e non anche nei casi in cui esso rilevi solo per la modificazione dei dati rilevanti al solo fine dell'applicazione degli studi di settore; ciò anche considerando che il regolamento è comunque privo della indicazione di criteri di carattere generale per la valutazione delle violazioni sia formali che sostanziali, potendo quindi fornire solo una guida per una valutazione di elementi da porre poi alla base, con adeguata motivazione, di un giudizio di inattendibilità della contabilità in sede di accertamento.

## **5 ATTENDIBILITA' DI UN SISTEMA CONTABILE SECONDO I PRINCIPI DELL'ECONOMIA AZIENDALE**

Da un punto di vista economico-aziendale non esistono puntuali soglie di tolleranza volte ad accertare l'attendibilità o meno di una contabilità. Nondimeno sussistono comportamenti e circostanze che singolarmente – o unite ad altri elementi – portano a ritenere la contabilità di un'impresa non attendibile.

Ad esempio, un piano dei conti eccessivamente sintetico potrebbe influire sull'intelligibilità di una situazione patrimoniale, in quanto non consentirebbe di comprendere la genesi di una determinata voce. Per chiarire il concetto, se fosse utilizzato un unico conto per registrare tutti i costi di un'impresa prescindendo dalla loro origine (per servizi, rappresentanza, manutenzione di automezzi, personale, etc.) in astratto i fatti gestionali sarebbero integralmente contabilizzati, ma sarebbe alquanto arduo individuare il contributo proprio di ciascuno di essi. Una fattispecie analoga che rende la contabilità inattendibile è rappresentata dall'utilizzo improprio dei conti, come ad esempio compensazione di rapporti debitori e creditori su un conto intestato al medesimo soggetto.

In tal modo la contabilità potrebbe risultare inattendibile sia sotto il profilo del controllo di gestione interno sia sotto quello delle attività ispettive svolte da soggetti terzi. Naturalmente esiste una correlazione tra sintesi e dimensione aziendale. Il livello di dettaglio richiesto dal piano dei conti di una società di capitali di grandi dimensioni è ben più ampio di quello necessario per una micro-impresa, in quanto sussistono molteplici livelli gestionali e maggiori responsabilità nei confronti dei diversi stakeholder, ivi compresa l'Amministrazione Finanziaria. Ad esempio, se è corretto che una piccola società utilizzi un solo conto per registrare l'acquisto di materie prime (soprattutto in presenza di una produzione omogenea), non sarebbe altrettanto opportuno che tale soluzione fosse adottata da una grande società industriale che opera in settore diversificati e attraverso differenti business unit. L'aspetto dimensionale è una circostanza dalla quale non è possibile prescindere e che dovrebbe essere tenuta in debita considerazione.

Un'altra ipotesi di inattendibilità della contabilità è da individuarsi nella sistematica disapplicazione dei principi che presiedono alla formazione del bilancio e degli standard contabili. È pur vero che il legislatore consente una certa elasticità, allorché prevede che “se, in casi eccezionali, l'applicazione degli articoli seguenti [ovvero quelli che riguardano il bilancio - NdA] è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata” (art. 2423 c.c., comma 4). Il codice non puntualizza quali siano la portata e i limiti di tale “eccezionalità”, ma è palese che essa debba essere ricondotta, oltre che alla peculiarità di taluni fatti gestionali, soprattutto alla omogeneità di comportamento. In altre parole, qualora si assista ad una continuata disapplicazione di leggi e principi – ben oltre la ratio sottintesa dall'articolo –, significa che sussistono elementi per ritenere una contabilità non attendibile, in quanto si scade al di sotto del livello minimo di compliance alle norme, che è volto alla salvaguardia e alla tutela dei terzi.

Un'ulteriore circostanza di attendibilità può essere legata al mancato rispetto del principio della competenza, il quale prevede che

costi e ricavi devono essere contabilizzati nell'esercizio in cui hanno avuto manifestazione. In fase di assestamento, che avviene alla fine dell'esercizio, il legislatore richiede infatti di depurare o integrare i valori economici così da far emergere soltanto ricavi e costi effettivamente riconducibili al periodo amministrativo in corso. In alcuni casi l'intervento degli amministratori è meramente tecnico, come ad esempio nel caso di accantonamento a fondo TFR e delle quote di ammortamento. In altri casi l'intervento assume una connotazione discrezionale, come nel caso di accantonamento a fondi rischi e a fondi di svalutazione; per quanto concerne l'esigibilità di un credito (e, di converso, il rischio di un "mancato incasso"), a titolo esemplificativo, vi è un'alea che è difficilmente quantificabile e la cui stima è demandata alla "sensibilità" di chi approva il bilancio di esercizio.

Sempre in sede di assestamento rileva anche il tema della capitalizzazione dei costi inerenti alle spese di "impianto e ampliamento" e di "ricerca, sviluppo e pubblicità", che è regolamentata dai principi contabili ma che è comunque anch'essa connotata da una certa aleatorietà. Un'acritica imputazione di costi all'attivo patrimoniale potrebbe stravolgere la rappresentazione del risultato economico e, pertanto, rendere inattendibile il quadro complessivo di riferimento.

## **6 DISPOSIZIONI NORMATIVE IN ORDINE AGLI ASPETTI FORMALI E SOSTANZIALI**

Il legislatore pone determinate regole formali e sostanziali per la tenuta delle scritture contabili allo scopo di garantirne l'attendibilità in base alla loro veridicità e correttezza; di converso il giudizio di inattendibilità deve verificare in primis l'esistenza di una o più irregolarità sia formali che sostanziali valutando poi il superamento o meno della soglia di rilevanza e l'effetto di tali violazioni in merito alle garanzie offerte da una contabilità sistematica.

L'indagine sulla regolarità formale si basa sull'esistenza di elementi di fatto e documentali precisi quali la correttezza delle annotazioni, della cronologicità e della tempestività delle registrazioni. Di qui la previsione già enunciata di cui all'art. 2219 c.c. richiamato dall'art. 22 del DPR n.600/1973, la portata della quale si presenta alquanto attenuata in dipendenza delle attuali tecnologie di tenuta delle scritture contabili stesse che, tra l'altro, rendono assai complicata la rilevazione di interventi successivi modificativi delle annotazioni originali. Nell'esame formale comunque rimane escluso qualsiasi apprezzamento circa il fatto che l'operazione annotata si sia verificata o meno come riportata in contabilità essendo l'esame, appunto, limitato alla capacità della singola scrittura di rappresentare una qualsiasi operazione aziendale secondo le regole di tipo contabile.

All'interno della categoria delle irregolarità formali è poi possibile distinguere tra irregolarità meramente formali, che non incidono sulla determinazione dell'imponibile e non ostacolano il controllo, e irregolarità che invece costituiscono base per il giudizio di inattendibilità della contabilità quando sono, come detto, gravi, numerose e ripetute. E' chiaro come la constatazione della molteplicità e della ripetitività delle violazioni sia una circostanza puramente di fatto mentre più articolato si presenta il profilo della gravità che comunque è sempre necessario sussista ai fini del giudizio di inattendibilità. E' possibile che una singola violazione sia talmente grave da determinare l'inattendibilità, come altre violazioni seppure ripetute possono invece non essere tali da far scaturire tale conseguenza; ad esempio si può ritenere che una annotazione errata sotto il profilo temporale non si ritenga viziata da gravità tale da alterare la cronologicità delle scritture mentre la ripetizione di tale comportamento può condurre a risultati diversi nel senso di integrare la gravità che si ripercuote sulla regolarità complessiva delle scritture.

Quanto all'aspetto sostanziale ovviamente le scritture per essere complessivamente attendibili devono essere complete e corrette (cfr.art.39 primo comma che richiede la completezza, esattezza e veridicità delle scritture sotto il profilo sostanziale per l'accertamento analitico).

Pertanto si dovranno considerare come irregolarità sostanziali tutte le violazioni che abbiano riflesso sulla dimensione del reddito d'impresa generando sottrazione di imponibile<sup>16</sup>.

In primo luogo quindi la contabilità dovrà essere completa, cioè con registrazioni riferite ad ogni singola operazione aziendale con il necessario supporto documentale correttamente conservato.

Inoltre le scritture dovranno essere esatte nel senso che esse devono essere redatte secondo i canoni delle discipline tecnico-contabili al fine di raggiungere lo scopo informativo proprio di ciascuna scrittura. Infine, per la veridicità le scritture dovranno assicurare la corrispondenza sotto il profilo quantitativo tra i dati registrati e quelli che l'Amministrazione Finanziaria possa desumere da altra documentazione contabile o da altri elementi di cui sia in possesso.

---

<sup>16</sup> BEGHIN M., *Diritto tributario, principi, istituti e strumenti per la tassazione della ricchezza*, cit., p. 196.



Anche per le violazioni sostanziali si deve valutare il grado di gravità tenendo conto della presenza di omissioni, inesattezze e falsità delle annotazioni e del riflesso che le stesse abbiano prodotto circa la capacità delle scritture di rappresentare la situazione reddituale del contribuente.

Sicuramente grave può essere ritenuta la ripetuta omessa registrazione per importi rilevanti di operazioni commerciali di cessioni di beni e prestazioni di servizi quando le stesse risultino da appunti, brogliacci etc. rinvenuti in sede di verifica presso la sede dell'impresa o in altri luoghi (Cass. sez. trib. n. 5786/1992).

Per quanto riguarda una pur sommaria casistica giurisprudenziale di violazioni sostanziali si può richiamare, ad esempio, la presentazione della dichiarazione annuale con dati inesatti e completamente difformi da quelli risultanti dai registri contabili allo scopo di evidenziare un utile di esercizio fittizio al fine di poter ottenere affidamenti bancari (Cass. sez.trib. n.9772/2003); l'emissione di assegni per importi rilevanti ad altri soggetti operanti nello stesso settore merceologico, senza che di tali operazioni risulti traccia nelle scritture contabili del contribuente (Cass. sez.trib. n.9893/2003), la confusione dei rapporti di debito e credito facenti capo al contribuente, quale imprenditore individuale e la sua posizione di persona fisica, legale rappresentante di altro soggetto giuridico (Cass., sez.trib., n.11273/2003).

Infine, appare utile vagliare quali siano le conclusioni sulla rappresentabilità o meno di una contabilità che presenti un conto economico attendibile ma uno stato patrimoniale inattendibile in quanto inficiato dalle irregolarità soprarichiamate. In altre parole ci si chiede se l'eventuale inattendibilità riferita ad una sola sezione possa far considerare inattendibile l'intero bilancio. Se si ritiene che sia il conto economico a svolgere il ruolo principale per individuare il reddito d'impresa e quindi ad essere il principale oggetto dei controlli, occorrerà valutare se l'eventuale inattendibilità dello stato patrimoniale sia sufficiente a considerare inattendibile l'intero bilancio.

Non si può escludere infatti che registrazioni contabili non corrette, aventi come unico scopo quello di far apparire il bilancio "gradevole" per ottenere a migliori condizioni un finanziamento bancario agendo sulle sole sezioni dell'attivo e del passivo, non siano sufficienti a minare l'integrità del conto economico. (C.T.R. di Venezia Mestre sex XXII n.59/22/2010).

In tali casi non sembra verificarsi il presupposto dell'accertamento induttivo, considerata l'attendibilità della sezione del bilancio contenente le componenti positive e negative sulla base delle quali il reddito d'impresa sarà calcolato. Tuttavia non può escludersi che l'inattendibilità dello stato patrimoniale si rifletta invece sull'intero bilancio impattando sul conto economico in misura tale da inficiare la determinazione del reddito d'impresa così da far ritenere che il giudizio finale di inattendibilità della contabilità dovrà sempre derivare dalla valutazione della capacità rappresentativa del conto economico.

## **7 ANTIECONOMICITA' E INATTENDIBILITA' DELLA CONTABILITA'**

Se il concetto di inattendibilità non riceve una esaustiva definizione dal legislatore, è ampia la giurisprudenza che ne ha tracciato i confini esaminando casi concreti principalmente attinenti ai costi non proporzionati ai proventi (antieconomicità), alla persistenza di perdite fiscali, alla scoperta di fondi neri, al manifesto divario tra il volume d'affari dichiarato e quello desumibile dalle percentuali di ricarico riferite ad un determinato settore.

Ricorre nella giurisprudenza la valutazione di accertamenti emanati sulla base di dati rinvenuti presso terzi e sul loro corretto utilizzo; così nella sentenza n.23585/2008 la Cassazione ha ritenuto legittimo il giudizio di inattendibilità delle scritture contabili del soggetto controllato a fronte di una situazione di contabilità irregolare del soggetto terzo in rapporto con il primo affermando anche che l'inattendibilità può fondarsi sulla documentazione reperita presso il terzo e sulle annotazioni in base alla stessa purchè tale documentazione sia resa nota al contribuente soggetto a verifica ed esibita in giudizio (Cass. n.6311/2008) <sup>17</sup>

Ancora più significativa appare l'interpretazione giurisprudenziale sviluppatasi circa il rapporto tra inattendibilità della contabilità e giudizio di antieconomicità dei comportamenti posti in essere dall'imprenditore.

La giurisprudenza della Cassazione ha ormai codificato e ritenuto valido, ai fini di una rettifica del reddito imponibile, il ricorso al principio dell'antieconomicità, intesa come irrazionalità delle scelte aziendali valutate sia nel complesso che in relazione ad un unico negozio giuridico rapportato ad altri aventi le medesime caratteristiche .

---

<sup>17</sup> Cass. n. 23585/2009 con la quale, al fine di valorizzare la forza probatoria del brogliaccio rinvenuto presso il terzo, ha richiamato i precedenti con i quali è stata costantemente affermata la valenza presuntiva della documentazione extracontabile (BASILAVECCHIA M., *Il corretto significato di accertamento induttivo* in Corr. Trib., 2010, p. 121 e ss.) .

I limiti posti a presidio della legittimità di siffatti accertamenti sono quelli derivanti dal fatto che i rilievi non devono essere superficiali o riferirsi a pochi parametri numerici, ma devono raggiungere il grado di attendibilità necessario al convincimento del giudice per trascurare la correttezza formale dei dati contabili. La sentenza n. 28190/2013 della Cassazione ritiene l'avviso di accertamento ben motivato quando l'Agenzia illustri gli indici di inattendibilità dei dati di alcune poste di bilancio e dimostri che gli stessi sono idonei a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate anche in relazione all'eventuale antieconomicità delle operazioni stesse senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili. L'antieconomicità deve essere osservata in un ragionevole lasso temporale per cui se, in ripetuti periodo d'imposta, i risultati sono negativi è lecito il dubbio sulla attendibilità dei dati contabili soprattutto se si osserva il costante incremento delle rimanenze collegato ad un crescente indebitamento bancario, accompagnato da esposizione dei soci attraverso finanziamenti infruttiferi non bilanciato da un'adeguata remunerazione.

In tal senso la citata sentenza sottolinea che anche le vicende relative alla situazione patrimoniale del contribuente in anni diversi da quello in contestazione possono costituire legittimi indici di capacità contributiva, dovendo il medesimo dare prova di razionalità economica dei propri comportamenti aziendali e dei relativi dati contabili. La ristrutturazione dell'azienda per il rilancio della medesima può essere elemento di giustificazione di risultati a prima vista non attendibili potendo, in tale caso, l'imprenditore rinunciare ai propri compensi ed immettere nuove risorse per mantenere invariata la remunerazione del personale. Successivamente però devono intervenire fatti concreti finalizzati all'uscita dalla crisi e non nuovi incrementi di rimanenze finali o di componenti negativi.

Una sentenza di poco successiva (n.457/2014) affronta la contestazione di antieconomicità di un singolo atto di gestione costituito dalla vendita di un immobile, sulla base del raffronto del prezzo di vendita non solo con le stime dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, ma anche con ulteriori elementi quali la sommatoria della caparra, degli acconti e del mutuo contratto dagli acquirenti nonché con la esiguità e scarsa economicità della media di ricarico, giustificando l'operato dell'Agenzia in difformità alle risultanze contabili. Di qui la necessità di blindare, per così dire, nel caso del singolo negozio, la vendita con una perizia circa lo stato dello stesso immobile e sulle reali situazioni di mercato ed esplicitando le motivazioni imprenditoriali, quali la necessità di reperire liquidità per evitare conseguenze nei riguardi di esposizioni con istituti di credito.

La massima della sentenza della Cass. n. 27912/2013 dichiara legittimo l'accertamento induttivo a carico dell'azienda che, a fronte di una contabilità all'apparenza regolare, dichiara costi spropositati sicché la gestione imprenditoriale risulta, nel complesso, antieconomica e ciò anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, in quanto si ritiene lecito dubitare della loro attendibilità perchè confliggenti con i criteri della ragionevolezza anche sotto il profilo della antieconomicità dei comportamenti del contribuente<sup>18</sup>.

Ancora, la sentenza della Corte di Cassazione n.14941/2013 ha ritenuto che l'acquisto a prezzi eccessivi faccia nascere legittimamente il dubbio sulla liceità dell'operazione.

In armonia con i principi più volte affermati, anche in ordine all'onere della prova, si precisa che, contestata l'antieconomicità di un'operazione, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della stessa e il giudice tributario non può limitarsi a constatarne la regolarità cartacea (Cass. n.11599 del 2007). Qualora infatti la contabilità sia da considerare complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri della ragionevolezza riguardo all'antieconomicità del comportamento del contribuente, è consentito all'Agenzia dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi utilizzando presunzioni semplici e oggettivi parametri di riferimento con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (Cass. n. 7871 del 2012). Pertanto, specificati gli indici di non attendibilità dei dati relativi ad alcune poste e denunciata la loro astratta idoneità a rappresentare una diversa capacità contributiva, null'altro l'Amministrazione Finanziaria è tenuta a provare se non quanto emerge dal procedimento logico fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, soprattutto in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse senza che si possa invocare

---

<sup>18</sup> Nel caso concreto la contabilità della società contribuente, secondo la S.C., sebbene formalmente regolare, evidenziava un esubero di costi tale da dare luogo ad una gestione imprenditoriale del tutto antieconomica sicché correttamente l'Ufficio ha proceduto, anche con i dati desunti dalla consulenza tecnica d'ufficio contabile disposta nel giudizio penale, all'accertamento induttivo mediante inventario analitico di tutte le merci e non di alcuni articoli soltanto raffrontando i prezzi di acquisto con quelli di rivendita dei beni.

l'apparente regolarità contrattuale e contabile (Cass. n.951 del 2009).

Si deve rilevare che la giurisprudenza ha elaborato il descritto concetto di antieconomicità non solo per legittimare accertamenti induttivi puri, ma anche per accertamenti analitico-induttivi ex art.39 comma 1 lett. d) del DPR n.600/1973, in tutti i casi in cui la contabilità si appalesi come complessivamente inattendibile se ed in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza.

La dottrina ha mostrato invece di ritenere legittimo il ricorso all'accertamento induttivo soltanto quando la contabilità sia inutilizzabile o inattendibile ritenendo tassative le ipotesi dei commi 1 e 2 dell'art. 39 del citato decreto e non anche nei casi in cui la contabilità riveli e rappresenti comportamenti asseritamente antieconomici. La dottrina sostiene infatti che l'utilizzo dello strumento dell'accertamento induttivo ex art. art. 39 commi 1 e 2 del DPR n.600/1973 è precluso, salvo che non si contesti l'esistenza o l'irregolarità delle scritture contabili e che invece, in presenza di scritture regolari, non si potrebbe prescindere dall'esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti <sup>19</sup>

La medesima dottrina precisa che, qualora non venga mosso alcun rilievo alla contabilità, ma si rilevino solo anomalie della complessiva situazione economico-patrimoniale del soggetto verificato che siano ritenute indicatrici di antieconomicità, non si dovrebbe ritenere legittimo l'uso dello strumento dell'accertamento analitico-induttivo. Infatti, secondo la medesima corrente dottrinale, non esiste alcun legame logico concettuale tra comportamento antieconomico e accertamento analitico induttivo e quindi la presenza di indici economico patrimoniali della gestione aziendale apparentemente antieconomici può costituire solo un criterio selettivo per individuare i soggetti da sottoporre a controllo o comunque un criterio utile alla ricostruzione della realtà fattuale che di per sé non costituisce un presupposto per l'accertamento induttivo <sup>20</sup>.

Altra sentenza di rilievo nel panorama giurisprudenziale attinente al rapporto tra accertamento induttivo e inattendibilità della contabilità è la n.15250/2012 con la quale la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità dell'accertamento induttivo basato sulla valutazione delle rimanenze finali di un esercizio diverse da quelle iniziali del successivo, nonostante che, per tale esercizio, fosse stato richiesto dal contribuente l'accertamento con adesione. La Corte di Cassazione rigettando il motivo del ricorso incentrato sul fatto che l'Amministrazione Finanziaria non aveva tenuto conto dell'avvenuto accertamento con adesione delle rimanenze iniziali per l'anno successivo, dovendosi ritenere autonomi i due esercizi ai sensi dell'art.7 del DPR 917/1986, ha ritenuto infondato il ricorso perché era il contribuente a dover provare che i costi o qualsiasi altro elemento negativo del reddito fossero inerenti e direttamente imputabili alla attività produttiva, concludendo che l'attività di accertamento era da ritenersi del tutto legittima anche in presenza di contabilità tenuta correttamente dal punto di vista formale, apparendo tuttavia in contrasto con i principi della ragionevolezza e dell'economicità della gestione d'impresa.

In sostanza si è sostenuto che esisteva una cospicua giacenza di magazzino superiore all'ammontare dei ricavi dichiarati, inferiori ai costi di acquisto delle merci, evidenziando una chiara antieconomicità della gestione aziendale per cui è stato ritenuto legittimo l'accertamento induttivo.

E' stato cioè rilevato che, considerati i consistenti elementi di dubbio emersi dalla documentazione contabile ed accertando i maggiori redditi calcolati in base alla evidente disparità tra le rimanenze finali e le rimanenze iniziali -anche se queste ultime erano state oggetto di accertamento induttivo con adesione - era consentito all'Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni e desumere in base a presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi.

Altra fattispecie rilevante esaminata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16477/2014 concerne i criteri di valutazione delle rimanenze finali.

Afferma la Suprema Corte che una valutazione delle rimanenze effettuata in maniera complessiva e non analitica come prescritto dall'art. 15 comma 2 del DPR n.600/1973 (secondo cui l'inventario deve indicare i beni raggruppati per categorie omogenee per natura e valore, specificando il valore attribuito a ciascun gruppo,) legittima l'accertamento induttivo ai sensi dell'art.39,comma 2,lettera d) potendo in tal caso l'Amministrazione Finanziaria utilizzare presunzioni "supersemplici", prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. La parte si era difesa con motivazioni accolte nei primi due gradi di giudizio sulla base del fatto che dal bilancio e dalla nota integrativa si desumevano i criteri utilizzati per la valutazione delle rimanenze.

---

<sup>19</sup> CARACCIOLI I.-MASTROGIACOMO E., *Comportamento "contrario ai canoni dell'economia" ed accertamento tributario* in Il Fisco, n. 42/2001, fasc.n.1, p. 13710.

<sup>20</sup> LUPI R., *Equivoci in tema di sindacato del fisco sulla economicità della gestione aziendale* in Rass. Trib., n.1/2001.

D'altra parte l'Amministrazione Finanziaria aveva sostenuto la violazione degli artt.15 e 39 del Dpr n.600/1973 nonché dell'art.2697 c.c., ritenendo legittimo l'accertamento induttivo basato su una valutazione delle rimanenze differente rispetto ai criteri fissati dal predetto art.15.

La Corte ha condiviso la posizione dell'Amministrazione Finanziaria osservando che l'inventario era stato formato irregolarmente e quindi non poteva offrire garanzia di attendibilità, inficiando l'intero impianto contabile e legittimando così l'accertamento induttivo ex art.39, comma 2, lettera d) del DPR n.600/1973.

Prosegue la Suprema Corte affermando altresì che a nulla vale il riferimento al bilancio ed alla nota integrativa poiché l'inventario e il bilancio costituiscono scritture contabili distinte, aventi contenuto e finalità diverse, ai sensi dell'art.15 del DPR n.600 del 1973 e dell'art.2217 del codice civile, ed alla cui redazione sono obbligati i soggetti indicati nel primo comma dell'art.13 del citato DPR. Ne deriva che la violazione consistente nell'omessa o irregolare redazione dell'inventario non può ritenersi sanata, né resa meramente formale, dall'avvenuta redazione del bilancio “ (cfr. Cass. 8273/2003).

Aggiunge che anche da tali documenti allegati al contenuto del controricorso di parte non emergeva il dettaglio delle rimanenze, limitandosi la nota integrativa a parlare di “categorie di giacenze” valutate sulla base del costo di acquisizione sostenuto “senza alcuna specificazione circa le categorie medesime e la loro concreta articolazione”.

Come si vede la pronuncia si pone in linea con l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, molto rigoroso sugli effetti della mancata o irregolare tenuta della contabilità di magazzino. Emblematica al riguardo anche la sentenza n. 8273/2003 con cui la Cassazione ha chiarito che l'inventario e il bilancio sono scritture aventi una diversa finalità : “ Il bilancio.....deve contenere l'indicazione e valutazione delle attività e passività relative all'impresa”...”l'inventario ai sensi dell'art.2217 c.c. si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite”.

Tali scritture non sono quindi fungibili e il contribuente può salvarsi dall'accertamento induttivo solo mettendo a disposizione dell'ufficio le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.

## **8 L'ESAME DELL'ANTIECONOMICITA' PASSA DALL'ANALISI DI BILANCIO**

In una fase di crisi strutturale come quella attuale, che si protrae ormai da alcuni anni, non è immediato distinguere la linea di confine tra un comportamento volutamente antieconomico finalizzato a conseguire un illegittimo risparmio di imposta e – al contrario – un comportamento che porta a conseguenze antieconomiche nel tentativo di contrastare insorgenti tensioni economico-finanziarie.

Ad esempio, un imprenditore, che dispone di consistenti rimanenze di merci ormai obsolete e difficilmente collocabili sul mercato, deve comunque fronteggiare una serie di costi per il loro corretto mantenimento, come locazione/utilizzo di un magazzino, assicurazione, guardianaggio, etc. Qualora egli vendesse sotto-costo tali rimanenze ad uno stockista potrebbe eliminare costi e destinare i propri flussi finanziari ad attività profittevoli (e assoggettabili a tassazione).

Analogamente, una società immobiliare che sottoscrive un contratto di locazione a valori apparentemente modesti potrebbe farlo per non lasciare “sfitti” beni che potrebbero deteriorarsi più velocemente senza un'adeguata attività manutentiva.

Il denominatore comune a entrambi i casi è evidente: occorre attuare un comportamento apparentemente antieconomico per scongiurare, nel futuro, la manifestazione di “diseconomie” ancora più rilevanti.

Per quanto l'economia politica suggerisca che – in astratto – un soggetto tenda a perseguire in tutte le sue scelte un'utilità marginale, occorre ricordare che – nella realtà – tali scelte sono condizionate da fattori di carattere contingente e dal contesto in cui esso si trova ad operare. La spirale recessiva, che alle nostre latitudini perdura ormai dal 2008, amplifica la possibilità di assumere decisioni apparentemente antieconomiche ma che, invece, si rendono necessarie per salvaguardare un'attività imprenditoriale e posti di lavoro, nonché per effettuare nuovi investimenti.

Una scelta economica o – apparentemente – antieconomica deve dunque essere contestualizzata alla luce delle dinamiche che sono a essa sottostanti. L'esame della contabilità, la quale altro non è che una particolare metodologia atta a sintetizzare e formalizzare un fatto gestionale, non deve dunque essere limitato alla singola fattispecie oggetto di contestazione, ma deve essere svolto in una prospettiva più ampia che metta in relazione il complesso sistema delle scelte imprenditoriali a quella specifica fattispecie.

L'analisi di bilancio – soprattutto in una fase di crisi – aiuta a comprendere se un determinato comportamento antieconomico sia

ascrivibile alla volontà di perseguire un illegittimo risparmio di imposta oppure all'esigenza di risolvere specifiche criticità contingenti proprio nell'ottica di salvaguardare l'economicità complessiva della gestione.

## **9 IL BILANCIO DI UN'IMPRESA IN CRISI**

La lettura della contabilità e del bilancio di una società in crisi è molto differente da quella che può essere effettuata in condizioni di fisiologicità gestionale. Un paragone calzante è quello di un paziente che si sottopone ad analisi mediche nel bel mezzo di un'infezione virale: i parametri sono probabilmente "sballati" e, se il medico non li interpreta alla luce della malattia in corso, rischia di pervenire ad una diagnosi errata e di somministrare cure potenzialmente dannose. Allo stesso modo, un accertamento condotto con un approccio acritico che prescinde dalla contingenza potrebbe essere altrettanto dannoso sia per la società che lo subisce che, per induzione, per il sistema economico ad essa più prossimo (dipendenti, clienti, fornitori, etc.).

È dunque importante risalire alle motivazioni delle scelte e – in tal senso – l'analisi di bilancio costituisce un utile supporto per la decodifica e l'interpretazione dei fatti gestionali.

La crisi si configura come uno stato patologico della vita d'azienda e si verifica in presenza di una situazione di squilibrio economico e finanziario che perdura nel tempo, con la conseguente difficoltà di ripristinare la corretta funzionalità aziendale.

Analizzare il bilancio di un'azienda in crisi, per quanto non sia semplice generalizzare, comporta di rilevare alcune costanti che ricorrono negli stati patologici.

A livello economico si assiste alla contrazione dei ricavi e, conseguentemente, del reddito. Le cause possono essere ricercate in politiche di pricing inadeguate rispetto a quelle della concorrenza, in prodotti che hanno perso parte del loro appeal, nella difficoltà a garantire determinati volumi, ed altro. La riduzione di fatturato innesca una serie di conseguenze che si ripercuotono a cascata su voci e aggregati del conto economico.

Anzitutto, la copertura dei costi fissi diventa più complessa, in quanto essi prescindono dai volumi produttivi. In una situazione di crisi, il margine di contribuzione, dato dalla differenza tra ricavi e costi variabili, tende ad assottigliarsi e conseguentemente si riduce la disponibilità residuale per far fronte ai costi fissi della struttura e del personale.

A questo riguardo è bene aver presente che non esiste proporzionalità tra riduzione del fatturato e diminuzione del risultato dell'esercizio. In altre parole, se i ricavi operativi diminuiscono del 10%, il reddito non si riduce automaticamente del 10%, ma a seconda del livello dei costi fissi, gli effetti possono essere anche più che proporzionali.

La contrazione del volume di affari può causare una riduzione dell'attività circolante; i crediti si riducono proporzionalmente al fatturato (salvo la presenza di situazioni "incagliate") e diminuiscono gli acquisti di materie prime e di semilavorati.

Gli investimenti in attività non correnti possono subire un rallentamento (se non un vero e proprio stop); la battuta di arresto nella fisiologica rotazione degli assets rischia sovente di provocare obsolescenza e, conseguentemente, una perdita complessiva di efficienza sul piano gestionale.

Le disponibilità liquide si assottigliano e cresce il fabbisogno finanziario, soprattutto per fare fronte agli impegni di breve periodo. I debiti finanziari aumentano e non sempre vi è il modo o la possibilità di selezionare le fonti più adeguate in un'ottica di medio termine; non è infatti raro che siano sottoscritti finanziamenti onerosi e a breve scadenza per arginare le esigenze temporanee, senza riflettere abbastanza sull'impatto che queste potranno avere sulle dinamiche complessive.

Diventa più difficile rispettare le scadenze con i fornitori, con un conseguente peggioramento delle condizioni di approvvigionamento (sulle quantità, sulle forme di pagamento, sul sistema delle garanzie).

## **10 COME VERIFICARE LA COMPLETEZZA DELL'ANALISI DI BILANCIO**

Premesso che l'analisi di bilancio presenta una connotazione tecnica abbastanza specifica e che è compito del contribuente fornire in modo intelligibile tutti gli elementi a supporto della legittimità delle proprie scelte gestionali, può essere utile fornire una sintetica *guideline* che aiuti ad orientarsi tra i vari indicatori che in astratto possono essere utilizzati.

L'analisi del bilancio si articola essenzialmente in due fasi. Una prima, di natura tecnica ed una seconda, di natura interpretativa<sup>21</sup>.

La fase tecnica consiste nell'acquisire le informazioni utili e nell'ordinarle secondo una logica coerente rispetto alle finalità conoscitive che si vogliono perseguire. È bene chiarire subito che l'analisi di bilancio ha una vocazione spiccatamente "sartoriale", nel senso che deve attagliarsi alle esigenze di indagine e alle caratteristiche dell'impresa che ne è oggetto proprio come un "abito su misura".

Gli strumenti che ne costituiscono l'ossatura non devono essere interpretati come fattori rigidi che possono essere impiegati in modo indiscriminato a prescindere dal contesto, ma occorre selezionarli e applicarli tenendo conto delle specifiche condizioni operative. La completezza dell'analisi si misura non necessariamente sulla base della quantità di indicatori utilizzati, ma piuttosto in funzione della capacità di fornire risposte esaustive a quesiti puntuali. Naturalmente, più ampio è il campo di osservazione, maggiori sono le informazioni sulla cui base trarre un giudizio di sintesi attendibile.

Il passaggio cruciale consiste dunque nel disporre di adeguati strumenti di indagine, fermo restando che l'analisi del bilancio non può avvenire in modo parziale. Un giudizio completo, infatti, si può trarre solo dalla verifica congiunta di tutte le dimensioni che interessano lo svolgimento dei fatti gestionali: patrimoniale, finanziaria ed economica.

Soltanto in questo modo gli avvenimenti aziendali (e le risultanze contabili che ad essi conseguono) possono essere interpretati correttamente. Ciò non significa dover predisporre un ampio numero di strumenti di analisi; l'indagine può essere anche basata su un ridotto set di indicatori, ma deve essere comunque in grado di abbracciare le tre prospettive appena richiamate.

La fase tecnica si articola in due momenti:

- (a) la riclassificazione dei dati di bilancio;
- (b) l'elaborazione di indici e margini.

*La riclassificazione dei dati di bilancio.* Riclassificare significa ordinare le poste contabili dello Stato patrimoniale e del Conto economico secondo una logica differente e più appropriata rispetto a quella stabilita dalle norme che regolano la formazione del bilancio. Tali norme, infatti, hanno finalità diverse da quelle proprie dell'analisi e gli schemi da esse previsti non costituiscono necessariamente una base di partenza coerente per impostare l'indagine.

La dottrina e la prassi economico-aziendali propongono differenti logiche di riclassificazione, da cui discendono vari modelli e schemi applicativi. Nel corso del tempo alcune logiche si sono affermate nell'utilizzo comune maggiormente rispetto ad altre, sia perché più complete sia perché in grado di cogliere meglio la complessità delle dinamiche gestionali: per lo Stato patrimoniale è proposta una logica di riclassificazione "finanziaria" e "funzionale"; per il Conto economico, "a margine di contribuzione", "a costo del venduto" e a "valore aggiunto".

*L'elaborazione di indici e margini.* Una volta riorganizzate le poste di bilancio secondo una preordinata logica, è necessario porre a confronto alcuni aggregati fra loro omogenei, così da trarre un giudizio di sintesi sulla situazione aziendale da un punto di vista patrimoniale, finanziario ed economico.

Ciascun margine (differenza tra valori) ed indice (rapporto tra valori) di per sé fornisce un'informazione parziale ed è pertanto opportuno selezionare un insieme di misure omogenee in grado di rappresentare compiutamente le dinamiche complessive. Tale scelta dipende essenzialmente da quanto in profondità l'analista intende sviluppare l'esame del bilancio.

Gli indicatori sono classificati in funzione della loro capacità segnaletica e delle prospettive gestionali che sono chiamati ad indagare e sono riferibili ai seguenti ambiti:

- analisi della liquidità; essa è finalizzata ad evidenziare la capacità dell'impresa di fare fronte agli impegni di breve periodo (principalmente debiti di funzionamento e di finanziamento) attraverso l'utilizzo del capitale circolante (disponibilità liquide, crediti e rimanenze);
- analisi della solidità: essa mira a verificare l'equilibrio fra investimenti e fonti di finanziamento nel medio periodo, nonché

---

<sup>21</sup> M. Fazzini, *L'analisi di bilancio*, Milano, 2013; si vedano anche B. Campedelli, *Le analisi di bilancio per la revisione aziendale*, Giappichelli, 1995; V. Coda, G. Brunetti, M. Bergamin Barbato, *Indici di bilancio e flussi finanziari: strumenti per l'analisi della gestione*, EtasLibri, 1974; G. Invernizzi, M. Molteni, *Analisi di bilancio e diagnosi strategica*, EtasLibri, 2000; F. Poddighe (a cura di), *Analisi di bilancio per indici: aspetti operativi*, Cedam, 2004; U. Sostero, P. Ferrarese, *Analisi di bilancio: strutture formali, indicatori e rendiconto finanziario*, Giuffrè, 2000; C. Teodori, *L'analisi di bilancio*, Giappichelli, 2008.

la correlazione esistente con la redditività aziendale;

- analisi della redditività: essa è essenzialmente orientata ad accertare in che misura i risultati economici conseguiti sono in grado di remunerare in modo soddisfacente il capitale proprio e quello investito;

Dopo aver espletato la fase tecnica, prende avvio la fase interpretativa, che è, a ragione, considerata la parte “nobile” dell’intero processo di analisi. Sulla base delle informazioni fornite dalla lettura integrata di indicatori e flussi, è possibile trarre considerazioni e giudizi sullo svolgimento delle dinamiche aziendali, al fine di contestualizzare l’antieconomicità o meno di determinate scelte gestionali.

Grazie al percorso di indagine sopra sintetizzato, si può formulare una vera e propria diagnosi sulle condizioni complessive. Tale diagnosi, mantenendo una terminologia medica, si fonda su due metodologie: una strumentale e una clinica.

La prima si avvale dei risultati forniti dagli strumenti di indagine impiegati. Ognuno di essi contribuisce a fornire segnali sull’andamento del complesso aziendale da differenti prospettive; mettendo insieme i vari elementi e soppesando la valenza segnaletica di ciascuno di essi, si può ricondurre un gruppo di fenomeni (segnali) a categorie che permettono di delineare un quadro della situazione “sufficientemente” attendibile.

L’avverbio si rende necessario poiché, per quanto accurata, l’analisi è influenzata dalla correttezza e dalla veridicità delle informazioni contenute nel bilancio di esercizio. Se esse non rappresentano in modo attendibile la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, le risultanze dell’intero processo di indagine sono incongruenti e di scarso valore sul piano informativo.

La seconda metodologia di diagnosi è quella clinica: come il medico deve essere in grado di interpretare una serie di segnali e di sintomi, così sarebbe opportuno sviluppare la capacità di intravedere ciò che gli strumenti non dicono esplicitamente e di creare relazioni logiche fra i vari elementi in suo possesso. In altre parole, occorre acuire la sensibilità a ricomporre in uno schema organico e coerente informazioni di varia natura (non solo contabile) fra loro apparentemente non correlate. A tal fine è importante leggere i dati non in maniera isolata, ma rapportarli alle dinamiche del contesto economico e competitivo di riferimento.

In definitiva non esiste in astratto un comportamento economico o antieconomico. Attraverso l’analisi di bilancio – ma anche grazie ad altri elementi di riscontro volti a indagare la ratio delle scelte imprenditoriali – l’antieconomicità deve essere contestualizzata alla luce delle dinamiche societarie.

## **11 GLI STUDI DI SETTORE**

Il legislatore sembra aver legittimato l’Amministrazione a disattendere le risultanze delle scritture contabili, oltre che nelle ipotesi previste dall’art.39 DPR n.600/1973, anche in caso di gravi incongruenze tra quanto dichiarato e quanto fondatamente desumibile dalle caratteristiche e condizioni di esercizio dell’attività; in tal modo si opera un collegamento presuntivo tra reddito effettivo e quello ottenuto con l’utilizzazione dei ricavi derivanti dagli studi di settore e si contemperano poi tali strumenti con l’esigenza di arginare la possibilità di pretese inique sottese a tali forme di accertamento. In particolare ciò appare dall’art. 62 sexies del D.L. n. 331/1993 che ha fornito all’Amministrazione Finanziaria strumenti di rettifica più duttili.<sup>22</sup>

Nel caso degli studi di settore, infatti, il legislatore ha considerato il contrasto tra quanto dichiarato dal contribuente e le risultanze emergenti dagli studi di settore una condizione legittimante di per sé l’accertamento induttivo dei soggetti con tenuta regolare della contabilità e, nel contempo, ha ritenuto gli studi stessi equivalenti a presunzioni semplici, idonee quindi a ricostruire induttivamente il reddito. Tuttavia il legislatore ha inteso subordinare il procedimento di accertamento alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente, su cui grava l’onere della prova, proprio per adattare quanto più possibile quanto previsto in via generale ed astratta dagli studi alla realtà effettiva del medesimo.

Nel caso invece degli accertamenti fondati sulle gravi incongruenze tra quanto dichiarato e quanto emergente dalle caratteristiche e condizioni di esercizio dell’attività, la legittimazione alla ricostruzione induttiva del reddito è fornita dall’esistenza, appunto, delle gravi incongruenze che è onere dell’Amministrazione provare nei fatti. Pur essendo sufficiente tale prova, e quindi semplificando notevolmente l’onere per l’Agenzia di invalidare le risultanze delle scritture contabili, non si potranno invocare allo scopo, sic et simpliciter, le risultanze di eventuali studi di settore applicabili alla fattispecie. Sembra comunque che in entrambi i casi, sia quello

---

<sup>22</sup> FAZZINI E. *L'accertamento per presunzioni: dai coefficienti agli studi di settore* in Rass. Trib., n.2/1996, p. 347; Sulla possibilità che tale forma di accertamento generi pretese inique si rinvia, per tutti, a GAFFURI, *Lezioni di diritto tributario*, Padova, 2002, p. 127 e ss..

relativo all' accertamento ex art.62-sexies D.L. n. 331/1993 che include tale metodologia tra” gli accertamenti di cui all'art. 39, primo comma”, sia quello basato sulle gravi incongruenze che richiama lo stesso articolo, si suffraghi la tesi per la quale siano uguali i presupposti richiesti e quindi l'amministrazione dovrà servirsi delle presunzioni gravi, precise e concordanti previste dal primo comma dell'art. 39 e non già delle presunzioni di cui al comma 2 stesso articolo trattandosi di accertamenti analitico-induttivi e non puramente induttivi.

A questo riguardo, e per concludere il panorama giurisprudenziale in tema di antieconomicità e ragionevolezza dell'accertamento induttivo, si ritiene interessante segnalare la sentenza della Cass. n. 24436/2008 che interviene in modo originale sul tema dei presupposti e limiti dell'accertamento induttivo, valorizzando e ampliando principi già contenuti in “nuce” in alcune pronunce di legittimità in base ai quali sarebbe legittimo l'accertamento induttivo ogni qual volta il contribuente ponga in essere comportamenti commerciali anomali, contrastanti con il principio di ragionevolezza. Nel caso di specie la società ricorrente aveva eccepito la carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti a supporto dell'accertamento dell'Ufficio che si era basato su presunzioni prive di tali requisiti e senza riscontro delle risultanze contabili con inversione illegittima dell'onere della prova. In sostanza l'Amministrazione fondava la pretesa esclusivamente sulla ritenuta anomalia del comportamento commerciale tenuto dalla società che aveva dichiarato ripetutamente rilevanti perdite nell'esercizio della propria attività di ristorazione, pur avendo poi aperto un altro locale attiguo a quello esistente. La Corte ha ritenuto che la grave incongruenza su cui si fondava la rettifica poteva essere ben ravvisata nella condotta commerciale anomala del contribuente, costituita dal fatto che, nonostante le perdite dichiarate per cinque anni, si sia insistito nella stessa attività in palese contrasto con i principi di ragionevolezza anche sotto il profilo dell'antieconomicità dell'operazione condotta.

Per tali motivi la sentenza ha confermato la legittimità del metodo induttivo adottato dall'Ufficio per la ricostruzione indiretta dei ricavi essendo fondato su un dato certo ed oggettivo derivante dalle quantità di commestibili in concreto utilizzati dal ristorante, partendo cioè da una quantità di materie prime per ogni vivanda senz'altro superiore a quella normalmente impiegata. Le caratteristiche, l'analisi e i controlli del bilancio di un'impresa in crisi sono simili a quanto visto per l'istituto della antieconomicità a cui pertanto si rinvia.

## **12 IL PRINCIPIO DELL' ABUSO DEL DIRITTO**

Con recente Ordinanza Sez. VI n.7300/ 2014 la Cassazione ha ribadito che una transazione corretta ma “irragionevole” è contestabile se comporta per il contribuente solo risparmi d'imposta, richiamando il fondamentale principio in base al quale, in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo; questo preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di benefici tributari. Esso comporta l'inopponibilità del negozio all'Amministrazione Finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell'operazione, restando onere del contribuente provare i presupposti di fatto, legittimanti l'applicazione dello speciale regime.

Ulteriore prova del nesso che in giurisprudenza si ritiene di individuare tra antieconomicità ed elusione, sotto il profilo dell'abuso del diritto, si ricava, tra l'altro, dalla sentenza della Cassazione n.16859/2013, con la quale si afferma il principio secondo il quale all'Ufficio spetta l'onere di dimostrare l'antieconomicità dell'operazione mentre il contribuente deve prospettare le valide ragioni economiche sottese alla stessa diverse dal mero risparmio d'imposta.

Tale pronuncia ha fatto seguito ad altra resa sullo stesso caso -n.23635/2008- poi tornato all'esame della Suprema Corte a seguito della pronuncia della CTR adita in sede di rinvio.

La fattispecie riguardava la contestazione a carico di un notaio della presunta indebita deduzione di costi correlati a prestazioni rese da una società (di cui era socio il medesimo notaio e alcuni suoi familiari) in funzione di un contratto di outsourcing, in adempimento del quale il notaio aveva pagato alla società un corrispettivo maggiore di quello versato in precedenza ai propri dipendenti e collaboratori per lo svolgimento della medesima attività.

In sostanza l'Amministrazione Finanziaria, rilevando l'antieconomicità della condotta tenuta dal contribuente, nonché la sua stretta



relazione con la società fornitrice, aveva eccepito il carattere elusivo dell'operazione in questione.

In tale contesto la Corte di Cassazione ha ricordato come integri gli estremi del comportamento abusivo l'operazione economica che, tenuto conto sia della volontà delle parti che delle circostanze di fatto e giuridiche, ponga quale elemento predominante e assorbente della transazione lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale più ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta. Ne consegue che il carattere abusivo di un'operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell'operazione medesima, ma possono rispondere a esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda.

La connessione tra antieconomicità e, di riflesso, per quanto detto sopra, del suo collegamento con la contabilità, e abuso del diritto appaiono trasparire con chiarezza nel pensiero della Cassazione nella sentenza citata n. 23635/2008, in cui la Corte si sofferma proprio sul fatto che le spese ingiustificate rappresentano un chiaro segnale di intento elusivo non disattendibile appellandosi al principio di libertà di iniziativa economica, potendo l'Amministrazione Finanziaria valutare la congruità di costi e ricavi esposti nelle dichiarazioni fiscali "anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili"<sup>23</sup>

Anche nella sentenza n.1282 del 2013, con la quale la Cassazione ha stabilito che la vendita di marchi d'impresa ricomprati a un prezzo decisamente superiore rispetto a quello di cessione, integra un'ipotesi di abuso del diritto e di antieconomicità.

E' stato però osservato che in realtà abuso ed antieconomicità operano su piani diversi in quanto l'antieconomicità è una questione che riguarda più propriamente l'evasione (in particolare inquadrata nell'ambito del principio dell'inerenza) mentre l'abuso del diritto non è altro che un allargamento del concetto di elusione e ciò in contrasto con la posizione dell'A.F. -Ris. n.113/2012 – e con la giurisprudenza richiamata appena sopra<sup>24</sup>

Ma la Cassazione ha elaborato anche un terzo indirizzo che tende a mediare quelli precedenti menzionati (sentenza n.24957/2010).

In tema di sindacato di congruità dei compensi agli amministratori, infatti, i giudici di legittimità, pur affermando l'insindacabilità della congruità dei compensi degli amministratori, hanno lasciato intendere che l'eccessività dei compensi può essere censurata dall'Agenzia delle Entrate, in quanto esistono norme che consentono di far valere sia la simulazione contrattuale sia la presenza di contratti in frode alla legge, richiamando così le cosiddette "norme antelusive"<sup>25</sup>

### **13 LE VALIDE RAGIONI ECONOMICHE NELL'OTTICA AZIENDALE**

In molti casi, la valida ragione economica che sovrintende la scelta di un'opzione in luogo di un'altra non è oggettivamente dimostrabile ed è da rinvenirsi nell'insieme di condizioni soggettive e negoziali che fanno da sfondo al sistema di formazione delle decisioni e delle strategie aziendali. Esiste, cioè, un margine più o meno ampio di discrezionalità che può essere compreso appieno solo esaminando a vasto raggio il nesso causale fra gli attori coinvolti e le finalità dell'agire imprenditoriale.

Introducendo l'abuso del diritto, la Cassazione ha ritenuto illegittime operazioni societarie che, per loro natura, non presentano le caratteristiche dell'elusione, talvolta senza considerare adeguatamente che, nelle dinamiche aziendali, possono frapporsi elementi perturbativi in grado di modificare i corsi di azione e, conseguentemente, mettere in una luce diversa le valide ragioni economiche.

Per chiarire il concetto, l'attività d'impresa non si sposta da un punto A ad un punto B lungo un percorso necessariamente logico e consequenziale. O, almeno, non in una maniera che, a stretto rigore, possa essere giudicata, a posteriori e da un soggetto esterno, logica e consequenziale. A fronte di determinate strategie, che producono conseguenze anche sul piano fiscale, possono presentarsi imprevisti che alterano l'ordine delle priorità e che rendono non più praticabili determinate alternative. In tal caso, è probabile che le ragioni economiche originarie, esaminate in un contesto mutato, possano assumere una diversa prospettiva, ma questa non è ragione sufficiente per ritenere che vi sia stata, alla base dell'operazione, una volontà elusiva.

In una fase storica come quella attuale, caratterizzata da una crisi perdurante che si ripercuote sui "numeri delle imprese", rischia di

---

<sup>23</sup> Cass. n.19697 del 28/8/2013 nella quale i giudici hanno avallato l'utilizzo dell'accertamento induttivo laddove il bilancio sia poco chiaro e preciso, a maggior ragione quando vi siano estratti di conto bancari non corrispondenti alla contabilità

<sup>24</sup> *Una contestazione lontana* dall'abuso e dall'elusione in *Il Sole* 24 ore, 19 febbraio 2013, p. 5 e D. Deotto in *Il Sole* 24 ore, 22 maggio 2013, p.24.

<sup>25</sup> **Nussi**, *Il giudizio di ineranza dei compensi agli amministratori tra insindacabilità delle scelte imprenditoriali e autonomia dai fenomeni simulatori o elusivi* in *Giur.trib.*, 2011, p.400

farsi strada una pericolosa equivalenza: le “valide ragioni economiche” sono dimostrabili a posteriori in presenza di un risultato gestionale positivo, come se esistesse tra i due termini una correlazione diretta. Vi sono numerosi casi in cui, nel breve e talvolta nel medio termine, ad una valida ragione economica corrispondono risultati economici negativi o apparentemente non proporzionati rispetto alla portata delle operazioni contestate.

Ad esempio, una società che effettua nuovi investimenti per ammodernare gli impianti produttivi, in un’economia a lenta rotazione avrà bisogno di un congruo arco temporale per recuperare gli investimenti. Nel frattempo il risultato economico risulterà depresso per l’effetto sia degli ammortamenti che degli oneri finanziari (qualora la società ricorra al prestito bancario). È dunque evidente che non è dai numeri della gestione che si può trarre un’indicazione attendibile e definitiva sulla validità delle ragioni sottostanti ad una determinata operazione, ma dall’insieme coerente degli obiettivi raggiunti e raggiungibili.

In una fase di forte rallentamento dell’economia (su questo è necessario insistere) i termini per l’accertamento spesso non consentono di apprezzare gli effetti positivi di una determinata scelta economica ed è dunque necessario prescindere – sempre nei limiti del buon senso – dai meri risultati che *medio tempore* tale scelta ha prodotto.

Un esempio calzante, proprio a questo riguardo, è quello delle economie di scala e di scopo che, in astratto, costituiscono una frequente motivazione alla base di un’aggregazione tra due o più imprese che operano in business analoghi o complementari. In taluni casi gli organi accertatori, in mancanza di un riscontro economico positivo, concludono che una determinata operazione sia mancante di valide ragioni economiche e, pertanto, abusiva del diritto. Tuttavia esistono numerosi casi che suggeriscono come una vera e propria integrazione (che permette di ottenere le sopra ricordate economie di scala), può richiedere tempi lunghi e passaggi alquanto complessi. Una delle più importanti operazioni di fusione tra istituti bancari del nostro Paese aveva come obiettivo la razionalizzazione degli sportelli sul territorio, attraverso l’eliminazione di presenze doppie in taluni contesti e l’apertura di nuove filiali in altri. Per ragioni di compatibilità dei sistemi informatici, di vertenze sindacali legate al trasferimento, di penali per risoluzione anticipata di contratti di locazione, di conflitto di competenze tra responsabili territoriali, l’assetto definitivo è stato raggiunto dopo un numero di anni ben superiore a quello programmato. Nel breve termine le valide ragioni economiche si sono scontrate con una duplicazione di costi. Nel medio-lungo termine è stata data vita al più grande gruppo bancario italiano e tra i maggiori in Europa.

Sono vari i casi in cui il sillogismo “perdita = abuso del diritto” non sempre è pertinente e in cui le valide ragioni economiche possono essere non immediatamente apprezzabili sotto il profilo dei numeri della gestione. A titolo esemplificativo si ricordano l’acquisizione di una società ad un prezzo elevato con l’intento di eliminare un concorrente dal mercato, lo spin-off di un ramo aziendale a valori apparentemente non vantaggiosi ma che consente di eliminare una significativa quota di costi fissi, il conseguimento di perdite di esercizio per alcuni anni pur di mantenere la titolarità di una concessione, la riorganizzazione di un gruppo attraverso molteplici conferimenti al fine di razionalizzare le linee di business.

Tali operazioni potrebbero, nel breve tempo, non rispettare apparentemente i requisiti richiesti per le “valide ragioni economiche” ma – medio tempore – potrebbero consentire il raggiungimento di risultati che non sarebbe stato possibile conseguire in assenza di tali operazioni.

Quanto brevemente esposto in ordine all’importanza della contabilità nell’ambito del diritto tributario non ha la presunzione di avere affrontato tutte le fattispecie in cui i principi contabili si intersecano con i principi tributari, né tantomeno di avere sviluppato esaustivamente i temi trattati. Per le omissioni basti pensare a quanto pesano i profili aziendali nel transfer price e quanto sarebbe interessante indagarne le problematiche. Ugualmente, per la esiguità delle osservazioni, è sufficiente ricordare come l’abuso del diritto o l’istituto degli studi di settore necessiterebbero di più approfondite analisi. Si potrebbe comunque ritenersi soddisfatti se si fosse riusciti a sottolineare l’importanza e la rilevanza dei principi contabili per affrontare una serie di profili del diritto tributario.